MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Premessa

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, di seguito "Associazione Sportiva dilettantistica/ASD", come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Ginnastica d'Italia sul sito federale il 30 agosto 2023.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FGI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito della ASD, ove ciò sia possibile, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Office della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Ginnastica d'Italia

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

2. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di *safeguarding* della Federazione e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
4. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo e i suoi tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura intellettuale e sociale dell'atleta, e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
5. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

   a) tutti i tesserati della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo;
   b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo;
   c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo.

Art. 2 Adozione e finalità del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il collegato codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genera e di ogni altra condizione di discriminazione.

2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo adotta il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il collegato Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i Principi Fondamentali emanati dal CONI. L'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding,* nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle predette disposizioni e dei Principi Fondamentali emanati dal CONI.

3. Il presente Modello è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali del CONI o delle Linee Guida della Federazione nonché le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e del Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* della Federazione. In sede di prima applicazione, la Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo aggiorna il presente Modello con cadenza almeno trimestrale, durante il primo anno, e semestrale durante il secondo, previe verifiche sulla sua effettività.

4. Il presente Modello persegue i seguenti obiettivi:

   a) La promozione dei diritti di cui all'art.2 dei Principi Fondamentali emanati dal CONI;
   b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, l'uguaglianza e l'equità nonché valorizzino le diversità specie se minori, e garantiscano la diversità;
   c) la consapevolezza da parte dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) l'individuazione e l'attuazione da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti dei propri tesserati, in special modo nei confronti dei tesserati minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) la completa e corretta informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipino alle attività sportive, con qualsiasi funzione o titolo, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo.

5. Il presente Modello prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

1. Ai fini del presente Modello costituiscono abuso, violenza e discriminazione e sono come tali sanzionabili le seguenti fattispecie:

a) L'abuso psicologico;

b) L'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l'abuso sessuale;

e) la negligenza;

f) l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

g) l bullismo, il cyberbullismo;

h) i comportamenti discriminatori.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

a) Per "l'abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti,

nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) Per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) Per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente tecnico, o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) Per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) Per "abuso di matrice religiosa" l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) Per "comportamenti discriminatori" qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali o politiche, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 _ Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui propri tesserati, in particolar modo se minori, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs n. 36 del 28 febbraio l'Amministratore Unico nomina il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 19 del Regolamento Safeguarding delle Federazione.

2. Il Responsabile di cui al comma precedente è scelto tra persone di comprovata moralità e competenza e in particolare tra:

   a) professori universitari di prima e seconda fascia, anche a riposo, o ricercatori universitari anche a tempo determinato, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
   b) magistrati, anche a riposo, di ogni giurisdizione;
   c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
   d) notai, con almeno due anni di esperienza nella giustizia sportiva;
   e) psicologi o psicoterapeuti iscritti all'albo che non abbiano riportato sospensioni o radiazioni dal proprio ordine di appartenenza;
   f) avvocati abilitati con almeno due anni di esperienza nella giustizia sportiva;
   g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente Federale, Consigliere Federale, Segretario Generale o Presidente o Componente di Organi territoriali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
      Sportiva e Associazioni Benemerite;
   h) sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
   i) dirigenti soci dotati delle necessarie competenze in materia.

3. Il Responsabile di cui al primo comma non dovrà inoltre:

a) aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;

b) aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione squalifiche o ambizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, o da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Benemerite.

4. Della nomina del Responsabile di cui al primo comma è data pubblicità nelle modalità di cui al successivo art. 7, comma 1. Nelle medesime modalità è data pubblicità dei contatti del predetto Responsabile. La nomina è altresì comunicata alla Federazione, nelle modalità da questa previste.

5. Il Responsabile di cui al primo comma dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

6. In caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, la nomina di Responsabile di cui al primo comma può essere revocata prima della scadenza del termine con provvedimento motivato dell'Organo amministrativo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*. L'Amministratore Unico provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile di cui al primo comma, per dimissioni, per decadenza per perdita dei requisiti, o per qualsiasi altro motivo, l'Organo Amministrativo nomina entro 30 giorni un nuovo Responsabile.

Art. 5 – Funzioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile di cui all'art. 4 comma 1:

a) vigila sul rispetto del Regolamento *Safeguarding* della Federazione, per quanto di competenza, nonché sul rispetto del presente Modello e del codice di cui all'art.2, comma 1, adottati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo. Vigila altresì sul rispetto del Piano e dei protocolli di

b) cui all'art.4, comma 1 del presente Modello, nonché sul rispetto degli obblighi informativi e di ogni altra disposizione in materia;

c) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare nell'ambito della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

d) adotta provvedimenti di *quick response* in caso di presunti comportamenti lesivi e/o altri adeguati provvedimenti, tra cui quello di sospensione del singolo tesserato, per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Modello, del Codice di cui all'art.2, comma 1, del Piano e dei protocolli di cui all'art. 4 comma 1;

e) commina le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia;

f) adotta apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

1. presentato una denuncia o una segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;

g) adotta misure e iniziative volte a sanzionare abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

h) segnala al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* eventuali condotte rilevanti e fornisce allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

i) formula all'Organo Amministrativo le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo della Associazione
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo;

j) valuta annualmente, salvo il più breve termine di cui all'art. 2,

k) comma 2, le misure del presente Modello dell'attività sportiva e del Codice di cui all'art. 2, comma 1, nell'ambito della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate;

l) promuove l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;

m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'Organo Amministrativo.

2. Nel rispetto del principio di proporzionalità, in ogni caso i provvedimenti di cui alle lettere d) ed è) del comma precedente devono tenere in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme retando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della Federazione e dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo.
3. Il Responsabile di cui all'art. 4, comma 1, svolge le sue attività in via autonoma e indipendente rispetto all'organizzazione sociale.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile di cui all'art.5, comma 1 assicura la riservatezza delle segnalazioni ricevute nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
5. Il Responsabile di cui all'art.5, comma 1, inoltre, partecipa all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione e si coordina con il Responsabile federale delle politiche di safeguarding ogni qual volta necessario, e comunque con cadenza almeno semestrale, inviando relazione almeno annuale, nonché recependo e attuando le relative raccomandazioni senza indugio.

6. Il Responsabile di cui all'art. 5, comma 1 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* possono accedere liberamente e in ogni tempo alle informazioni e alle strutture sportive della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 6 – Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

1) Chiunque venga a conoscenza o abbia il sospetto che vengano posti in essere comportamenti rilevanti ai sensi dell'art.3 che coinvolgano tesserati, specie se minori, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all'art.5, comma 1, o al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.

2) In ogni caso, i tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile di cui all'art.5, comma 1 ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni. Il Responsabile di cui all'art.5, comma 1, informa altresì il Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché l'Ufficio del Procuratore federale, ove competenti.

3) Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, l'Organo Amministrativo predispone un indirizzo e-mail, ad esclusiva gestione del Responsabile di cui all'art. 4, comma 1, istituisce, inoltre, una procedura di whistleblowing di cui è data pubblicità con le medesime modalità di cui all'art. 7, comma 1.

4) L'identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi dell'art. 6 non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L'obbligo di riservatezza ha ad oggetto, oltre al nominativo del segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa identificare, anche indirettamente, il segnalante medesimo.

5) La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

6) La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nella segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante e salvo diversamente disposto dal Responsabile di cui all'art.5, comma 1 per ragioni di interesse superiore.

7) Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 Obblighi informativi e altre misure

1) Del presente Modello, della notizia della sua adozione e dei relativi aggiornamenti, della nomina del Responsabile di cui all'art. 4, comma 1, è data adeguata pubblicità nell'ambito della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo, anche mediante affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della ASD.

2) Dell'adozione del presente modello nonché dei relativi aggiornamenti è data altresì comunicazione al Responsabile di cui all'art. 4, comma 1, e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

3) Al momento del tesseramento, la Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo informa il tesserato o eventualmente coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dello stesso, del presente Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD.

4) La Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo trasmette ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD stessa, al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, nonché all'Ufficio della procura federale, ove competente.

5) La Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Olympic Brolo adotta adeguate misure per:

a) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

b) la diffusione di e l'accesso ai materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;

c) la diffusione di e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

d) informare i tesserati o eventualmente coloro esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

e) la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla Federazione e dalla ASD.

Art. 8 _ Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto della Federazione e alla normativa federale in materia.
2. Il presente Modello entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.